



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 14 ottobre 2026
(OR. en)

2025/0311(COD)

PE-CONS 41/26

ECOFIN 817
UEM 263
CODEC 1178
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013 per quanto
riguarda il loro allineamento al quadro di governance economica
dell'Unione e l'ulteriore semplificazione di tale quadro

REGOLAMENTO (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013
per quanto riguarda il loro allineamento al quadro di governance economica dell'Unione
e l'ulteriore semplificazione di tale quadro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C, C/2025/6772, 23.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/6772/oj>.

² Posizione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del....

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro di governance economica dell'Unione è stato riformato nel 2024 ("riforma del 2024"). L'obiettivo generale della riforma del 2024 era facilitare una sorveglianza economica efficace, ancorata a un quadro comune che garantisse la parità di trattamento e il coordinamento multilaterale delle politiche. Gli obiettivi specifici della riforma del 2024 erano promuovere ulteriormente finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sana e inclusiva e la resilienza attraverso riforme e investimenti, prevenire il verificarsi di disavanzi eccessivi e rafforzare la titolarità nazionale. Al fine di conseguire tali obiettivi, la riforma del 2024 ha introdotto nuovi concetti e modificato la struttura del quadro di governance economica dell'Unione. La riforma del 2024 è stata attuata con l'adozione del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio³, del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio⁴ e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio⁵.

³ Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj>).

⁵ Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj>).

- (2) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", la Commissione ha delineato una visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che miri a stimolare la competitività e a salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali riducendo gli oneri normativi e semplificando il diritto dell'Unione, agevolandone così l'attuazione.
- (3) In linea con la riforma del 2024, i regolamenti (UE) n. 1173/2011⁶ e (UE) n. 473/2013⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere modificati per garantire la coerenza con gli altri atti giuridici nell'ambito del quadro di governance economica dell'Unione e contribuire alla razionalizzazione e alla semplificazione di tale quadro.
- (4) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno un interesse particolare e la responsabilità di condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e di evitare politiche che pregiudichino tale funzionamento. Sulla base dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il regolamento (UE) n. 1173/2011 ha introdotto un sistema di sanzioni amministrative al fine di accrescere la credibilità del quadro della sorveglianza di bilancio dell'Unione ed evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, che costituiscono un input fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.

⁶ Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj>).

⁷ Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/473/oj>).

- (5) Uno degli obiettivi principali della riforma del 2024 era il rafforzamento delle procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. I meccanismi di esecuzione sono stati quindi rafforzati, tra l'altro, riducendo gli importi delle sanzioni finanziarie nel contesto del braccio correttivo del patto di stabilità e crescita e rendendone l'imposizione più graduale, al fine di facilitarne l'efficace applicazione. In linea con la riforma del 2024, il regolamento (UE) n. 1173/2011 dovrebbe essere modificato per assicurarne la coerenza con altri atti giuridici nell'ambito del quadro di governance economica dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2024/1263 e il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio⁸.
- (6) La riforma del 2024 non ha mantenuto il concetto di deviazione significativa né la relativa procedura nel braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, in linea con l'intenzione dei legislatori di semplificare il quadro di bilancio e di introdurre un approccio basato sul rischio. L'obbligo per uno Stato membro di costituire un deposito fruttifero presso la Commissione in caso di mancato rispetto della procedura per deviazione significativa dovrebbe pertanto essere soppresso dal regolamento (UE) n. 1173/2011.

⁸ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj>).

- (7) Non devono essere imposte ammende a norma del regolamento (UE) n. 1173/2011 se la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa o se la Commissione propone l'imposizione di ammende a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1467/97. Le ammende sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione come entrate, in linea con il principio dell'universalità del bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 107 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1173/2011 al fine di eliminare i riferimenti alla distribuzione delle ammende, che, per impostazione predefinita, seguiranno il principio dell'universalità.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1173/2011 consente di instaurare un dialogo economico tra le istituzioni dell'Unione, su invito della commissione competente del Parlamento europeo, al fine di discutere le decisioni relative all'imposizione di sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto delle regole di bilancio dell'Unione.
- (9) Al fine di preservare la trasparenza, la responsabilità e la titolarità delle decisioni adottate, i documenti e gli atti che la Commissione deve fornire al Consiglio come specificato nel presente regolamento dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo.
- (10) Il potere conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 1173/2011 di adottare atti delegati in materia di sanzioni finanziarie per le manipolazioni delle statistiche non è più necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

- (11) È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1173/2011 per precisare il contenuto della relazione della Commissione sull'applicazione di tale regolamento e il termine per la sua presentazione.
- (12) I piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine introdotti dal regolamento (UE) 2024/1263 costituiscono la pietra angolare della riforma del 2024. Hanno sostituito i programmi di stabilità e convergenza e i programmi nazionali di riforma, riunendo così gli impegni di bilancio, di riforma e di investimento di ciascuno Stato membro nell'ambito di un quadro comune. È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 473/2013 al fine di allinearli a tale quadro comune.
- (13) Il regolamento (UE) 2024/1263 garantisce la coerenza con il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. In particolare, il regolamento (UE) 2024/1263 integra le misure e le riforme da adottare nel contesto della procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Più specificamente, il regolamento (UE) 2024/1263 prevede che, in sede di esame approfondito e per valutare se sia opportuno stabilire l'esistenza di uno squilibrio eccessivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011, la Commissione debba prendere in considerazione qualsiasi attuazione insoddisfacente delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine di uno Stato membro che sono pertinenti per gli squilibri macroeconomici. Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1263, quando è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, lo Stato membro deve presentare un piano strutturale di bilancio di medio termine riveduto, che funga anche da piano d'azione correttivo a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj>).

- (14) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, la riforma del 2024 ha introdotto un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito, che costituisce la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro. Tale indicatore operativo unico, basato sul percorso della spesa netta, sostituisce l'obiettivo a medio termine, il saldo strutturale, il parametro di riferimento per la spesa netta e il parametro di riferimento per la riduzione del debito del quadro di bilancio precedente dell'Unione. Per gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio raccomanda un percorso correttivo di spesa netta conformemente al regolamento (CE) n. 1467/97.
- (15) Al fine di semplificare il quadro giuridico, la definizione di ente indipendente di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificata per fare riferimento all'articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE del Consiglio¹¹. Tale direttiva stabilisce i requisiti per le istituzioni di bilancio indipendenti in tutti gli Stati membri in relazione alle garanzie di indipendenza, alle risorse e ai compiti. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/85/UE prevede un dialogo tecnico tra gli Stati membri e la Commissione sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio. Non è pertanto necessario includere tale disposizione nel regolamento (UE) n. 473/2013.

¹¹ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj>).

- (16) La direttiva 2011/85/UE stabilisce le procedure per i quadri di bilancio nazionali a medio termine che prevedono l'adozione di una programmazione di bilancio pluriennale. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva impone che i quadri di bilancio nazionali a medio termine includano, tra l'altro, una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi le riforme e gli investimenti, che hanno un impatto sulle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. Al fine di semplificare il quadro giuridico, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per evitare una ripetizione delle disposizioni già stabilite nella direttiva 2011/85/UE.
- (17) Istituzioni di bilancio indipendenti ed efficaci svolgono un ruolo importante nei quadri di bilancio nazionali degli Stati membri e nel quadro di bilancio dell'Unione. La direttiva 2011/85/UE stabilisce le norme minime applicabili alle istituzioni di bilancio indipendenti e i compiti di queste ultime, compreso il compito di monitorare l'osservanza delle regole di bilancio numeriche nazionali, a meno che tale compito non sia svolto da altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri. Gli Stati membri possono istituire più di un'istituzione di questo tipo. Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263 uno Stato membro può chiedere all'istituzione di bilancio indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso della spesa netta del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine iniziale o riveduto. A partire dal 2032, la formulazione di detti pareri da parte di tali istituzioni diventa obbligatoria, a condizione che esse abbiano sviluppato capacità sufficienti. Gli Stati membri possono inoltre chiedere a un'istituzione di bilancio indipendente di fornire una valutazione della conformità dei dati di bilancio a consuntivo riportati nella relazione annuale sui progressi compiuti rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito.

- (18) Il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per garantire che le procedure di bilancio nazionali siano coerenti con le raccomandazioni adottate a norma del regolamento (UE) 2024/1263 e, se del caso, con le raccomandazioni e le decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 1467/97 e con le decisioni adottate a norma del regolamento (UE) n. 1173/2011 nonché con le norme e le procedure di cui alla direttiva 2011/85/UE.
- (19) Il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per prevedere che i documenti programmatici di bilancio siano coerenti e conformi alle prescrizioni derivanti dalla riforma del 2024. L'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative ai piani strutturali di bilancio di medio termine dovrebbe riflettersi nei documenti programmatici di bilancio. I documenti programmatici di bilancio dovrebbero pertanto stabilire in che modo la strategia in materia di politica di bilancio sarà attuata nell'anno successivo e presentare le misure sul fronte della spesa e delle entrate che garantiscano il rispetto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 oppure spiegare un'eventuale deviazione da tale percorso. Se lo Stato membro è soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi, il suo documento programmatico di bilancio dovrebbe presentare le misure sul fronte della spesa e delle entrate che garantiscano il rispetto del percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/97.

- (20) A fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato in modo che gli Stati membri non siano più tenuti a comunicare dati che l'esperienza ha dimostrato essere di valore aggiunto limitato. Inoltre, poiché la comunicazione alla Commissione è sufficiente ai fini del coordinamento dell'emissione di debito nazionale degli Stati membri sui mercati del debito sovrano, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato in modo che gli Stati membri non siano più tenuti a presentare ex ante all'Eurogruppo una relazione in merito ai loro piani di emissione di debito pubblico, riducendo in tal modo il loro onere di informazione.
- (21) Al fine di semplificare la sorveglianza di bilancio nell'Unione e ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione non dovrebbe più essere tenuta a includere nella propria valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro elementi che non hanno apportato un valore aggiunto nel processo di sorveglianza. Tali elementi comprendono analisi di sensibilità dei rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di andamento economico, finanziario o di bilancio negativo e metodologia, modelli e ipotesi delle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione per ciascuno Stato membro.
- (22) Ove il governo di uno Stato membro non sia in grado di elaborare un progetto di legge di bilancio per l'adozione da parte del parlamento nazionale, non dovrebbe essere richiesta la presentazione di un documento programmatico di bilancio a politiche invariate. Tale requisito dovrebbe invece essere sostituito da uno scambio tecnico, in base al quale lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione informazioni sulla sua situazione macroeconomica e di bilancio, di cui la Commissione terrà conto nelle sue previsioni.

- (23) I programmi di partenariato economico sono stati introdotti dal trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012¹² e sono stati integrati nel quadro di governance economica dell'Unione nel 2013 dal regolamento (UE) n. 473/2013. L'obiettivo dei programmi di partenariato economico era garantire la correzione effettiva e duratura dei disavanzi eccessivi degli Stati membri imponendo agli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi di indicare gli interventi e le riforme strutturali necessari per ridurre il disavanzo eccessivo. Nell'ambito della riforma del 2024, il ruolo precedentemente svolto dai programmi di partenariato economico è assolto in due modi principali. Il primo consiste nell'adozione di un approccio a medio termine basato sul rischio nei piani strutturali di bilancio di medio termine, che tengono conto dell'impatto delle riforme e degli investimenti sulla sostenibilità di bilancio. Il secondo consiste nel rafforzamento della procedura per i disavanzi eccessivi mediante l'introduzione di criteri chiari di attivazione e abrogazione per la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 473/2013 per tenere conto del fatto che i programmi di partenariato economico sono divenuti obsoleti.

¹² ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2012/302.

- (24) Il regolamento (UE) n. 473/2013 ha introdotto obblighi di informazione aggiuntivi per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi a norma del regolamento (CE) n. 1467/97. L'obiettivo di tali obblighi era migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri interessati e la Commissione e individuare in una fase precoce eventuali rischi di inosservanza del termine per la correzione del disavanzo eccessivo. La riforma del 2024 ha introdotto un indicatore unico per la valutazione della conformità rispetto al percorso correttivo di spesa netta nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Gli Stati membri sono tenuti a riferire periodicamente in merito a tale indicatore nelle loro relazioni annuali sui progressi compiuti presentate a norma del regolamento (UE) 2024/1263. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 473/2013 al fine di ridurre l'onere di informazione e concentrarsi sull'attuazione della riforma del 2024. Gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero essere tenuti a fornire soltanto le informazioni richieste a norma dei regolamenti (UE) 2024/1263 e (CE) n. 1467/97 e delle successive relazioni sul seguito effettivo concernenti le raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o le intimazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, come previsto dal regolamento (UE) n. 473/2013, dato che tali informazioni sono sufficienti per valutare la conformità rispetto al percorso correttivo di spesa netta. La Commissione dovrebbe conservare il diritto di chiedere qualsiasi informazione supplementare che ritenga necessaria ai fini della sorveglianza di bilancio. Pertanto, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato al fine di sopprimere il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati per specificare il contenuto di tali obblighi di informazione.

- (25) In conformità delle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, o delle intimazioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi sono tenuti a presentare relazioni sul seguito effettivo. Al fine di garantire l'efficacia del monitoraggio delle azioni intraprese per correggere il disavanzo eccessivo, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per precisare gli obblighi di informazione derivanti da tali raccomandazioni del Consiglio. In particolare, uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dovrebbe trasmettere alla Commissione e al Consiglio relazioni di follow-up sul seguito effettivo ogni sei mesi fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Inoltre, uno Stato membro destinatario di un'intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione, su base trimestrale, relazioni di follow-up sul seguito effettivo fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Al fine di ridurre l'onere di informazione a carico degli Stati membri, dovrebbe essere possibile includere tali relazioni sul seguito effettivo nelle relazioni annuali sui progressi compiuti di cui al regolamento (UE) 2024/1263 e, se del caso, nei documenti programmatici di bilancio. Poiché il monitoraggio più rigoroso delle politiche di bilancio degli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi deve essere sostituito da obblighi di informazione a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione, nel valutare il seguito effettivo dato dallo Stato membro, dovrebbe tenere conto di tutte le relazioni sul seguito effettivo presentate dallo Stato membro.

- (26) Il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per semplificare le procedure esistenti e interrompere quelle che non si sono dimostrate utili e che non sono coerenti con l'approccio generale della riforma del 2024. In particolare, le disposizioni che impongono alla Commissione, in caso di rischio di inosservanza del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, di rivolgere allo Stato membro una raccomandazione dovrebbero essere soppresse, rispecchiando l'orientamento più a medio termine della riforma del 2024.
- (27) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione deve prendere in considerazione tutti i fattori significativi di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella preparazione della relazione ai sensi di tale articolo sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Non è pertanto necessario richiedere esplicitamente che il parere della Commissione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013 sia preso in considerazione quando la Commissione elabora una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE o quando il Consiglio adotta una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE. Inoltre, in considerazione della soppressione dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1173/2011, l'obbligo di tenere conto del parere della Commissione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013 nel raccomandare l'imposizione della costituzione di un deposito infruttifero a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1173/2011 non è più pertinente.

- (28) Al fine di aumentare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate a norma del regolamento (UE) n. 473/2013, è opportuno prevedere disposizioni che consentano lo svolgimento di un dialogo economico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito al contenuto dei documenti programmatici di bilancio, ai risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio, nella misura in cui questi sono stati resi pubblici, così come alla valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro.
- (29) La strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione è attuata mediante la realizzazione di riforme e investimenti che affrontano le principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo e che si concentrano sul miglioramento della resilienza sociale ed economica e sulla crescita sostenibile e inclusiva attraverso la promozione della competitività, della produttività, del potenziale di crescita, della coesione sociale e della convergenza economica, contribuendo in tal modo a rispondere alle sfide a medio e lungo termine che l'Unione si trova a fronteggiare. In particolare, l'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1263 impone agli Stati membri di spiegare nei loro piani strutturali di bilancio di medio termine in che modo la realizzazione delle riforme e degli investimenti risponde alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese. Impone inoltre agli Stati membri di spiegare in che modo affronteranno le seguenti priorità comuni dell'Unione: una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, e la sicurezza energetica e, se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa.

¹³ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

- (30) È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 473/2013 per precisare il termine per la presentazione delle relazioni della Commissione sull'applicazione di tale regolamento e il loro contenuto.
- (31) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 473/2013 e (UE) n. 1173/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1173/2011

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare il rispetto del braccio correttivo del patto di stabilità e crescita nella zona euro.";
- 2) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) il punto 1) è soppresso;
 - b) il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) "braccio correttivo del patto di stabilità e crescita", la procedura volta a evitare e a correggere il disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall'articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97.";
 - c) il punto 3) è soppresso;

3) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a comparire dinanzi a essa per discutere delle decisioni adottate a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.";

4) il capo III è soppresso;

5) il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

"CAPO IV

SANZIONI NEL QUADRO DEL BRACCIO CORRETTIVO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA";

6) l'articolo 5 è soppresso;

7) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Ammende

1. Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, decida che uno Stato membro non ha dato seguito effettivo per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione, entro 20 giorni da tale decisione, raccomanda che il Consiglio, mediante un'ulteriore decisione, imponga un'ammenda pari a un massimo dello 0,02 % dell'ultima stima del PIL dello Stato membro nell'anno precedente. L'ammenda è versata ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo alla decisione emessa a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
2. La decisione di imposizione di un'ammenda è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro 10 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato come decisione del Consiglio.";

8) l'articolo 7 è soppresso;

9) all'articolo 8, il paragrafo 4 è soppresso;

- 10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Natura amministrativa delle sanzioni

Le sanzioni imposte ai sensi degli articoli 6 e 8 hanno natura amministrativa.";

- 11) gli articoli 10 e 11 sono soppressi;

- 12) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'adozione delle misure di cui agli articoli 6 e 8, solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio rappresentante lo Stato membro interessato.";

- 13) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Relazione

1. Entro il 31 dicembre 2030 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica dello stesso.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:
 - a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
 - b) i progressi nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;
 - c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 473/2013

Il regolamento (UE) n. 473/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) aggiungendo al semestre europeo istituito dal regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio* un calendario di bilancio comune;

- b) integrando la procedura per la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011;
- c) aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (UE) 2024/1263 disposizioni di monitoraggio supplementari intese a garantire che le raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali;

* Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).";

- b) la lettera e) è soppressa;

2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) il primo comma è così modificato:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "ente indipendente", un'istituzione di bilancio indipendente istituita conformemente all'articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE";

- la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) "piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine", il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2024/1263;"
- sono aggiunte le lettere seguenti:
 - "e) "percorso della spesa netta", il percorso della spesa netta quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2024/1263;
 - f) "percorso correttivo di spesa netta", il percorso correttivo di spesa netta di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97.";
- ii) il secondo comma è soppresso;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Si applicano altresì al presente regolamento le definizioni di "settore delle amministrazioni pubbliche" e di "sottosettori del settore delle amministrazioni pubbliche" di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj>).";

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche

La procedura di bilancio degli Stati membri è coerente con:

- 1) le raccomandazioni formulate nel contesto del regolamento (UE) 2024/1263;
- 2) ove opportuno, le raccomandazioni formulate e le decisioni adottate dal Consiglio nel contesto del regolamento (CE) n. 1467/97;
- 3) ove opportuno, le decisioni adottate a norma del regolamento (UE) n. 1173/2011;
- 4) le regole e le procedure di cui alla direttiva 2011/85/UE.";

4) l'articolo 4 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è soppresso;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La programmazione di bilancio nazionale pluriennale a norma della direttiva 2011/85/UE e i progetti di bilancio di cui al paragrafo 2 del presente articolo si basano su previsioni macroeconomiche indipendenti e indicano se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate da un ente indipendente. Tali previsioni sono rese pubbliche insieme ai pertinenti documenti di programmazione di bilancio nazionale pluriennale a norma della direttiva 2011/85/UE e ai progetti di bilancio che sostengono.";

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri dispongono di istituzioni di bilancio indipendenti di cui agli articoli 5, 6 e 8 bis della direttiva 2011/85/UE e agli articoli 11, 15 e 23 del regolamento (UE) 2024/1263.";

6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Prescrizioni in materia di monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Tale documento programmatico di bilancio è coerente con il quadro di cui all'articolo 3.
2. I documenti programmatici di bilancio di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici al momento della presentazione alla Commissione.
3. Il documento programmatico di bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno coperto dal progetto di bilancio e per l'anno precedente:
 - a) il tasso di crescita della spesa netta, quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1263, e la ripartizione delle sue componenti indicate nel progetto di bilancio;
 - b) una descrizione e una quantificazione delle misure, sul fronte delle entrate e della spesa, incluse nel progetto di bilancio;

- c) una quantificazione della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione e della spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall'Unione incluse nel progetto di bilancio;
- d) le proiezioni delle entrate e della spesa delle amministrazioni pubbliche a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL e ripartite per le relative componenti principali, anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi;
- e) le proiezioni macroeconomiche su cui si fonda il progetto di bilancio, compresi le principali ipotesi e gli importanti sviluppi economici rilevanti per tale progetto di bilancio;
- f) le proiezioni delle entrate e della spesa delle amministrazioni pubbliche ripartite per le relative componenti principali, basate sui dati di bilancio a consuntivo disponibili più recenti e coerenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e), vale a dire il tasso di crescita della spesa netta, le misure sul fronte delle entrate e della spesa, la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione e le proiezioni macroeconomiche;
- g) il saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ricavato dalle proiezioni delle entrate e della spesa e ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche, e il debito pubblico;
- h) le informazioni pertinenti sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione, anche per quanto concerne l'istruzione, la sanità e la difesa, compresi gli investimenti nella difesa, e sulla spesa delle amministrazioni pubbliche relativamente all'occupazione;

- i) le ipotesi e le metodologie sottostanti utilizzate per stimare l'impatto esercitato sul bilancio dalle misure sul fronte della spesa e delle entrate;
- j) indicazioni sulle modalità con cui gli impegni di riforma e investimento stabiliti nel documento programmatico di bilancio, in particolare per quanto riguarda gli investimenti pubblici, danno seguito alle raccomandazioni attualmente rivolte allo Stato membro interessato ai sensi degli articoli 121 e 148 TFUE.

La descrizione delle misure sul fronte delle entrate e della spesa di cui al primo comma, lettera b), può essere meno dettagliata per le misure il cui impatto stimato sul bilancio è inferiore allo 0,1 % del PIL. È dedicata un'attenzione particolare ed esplicita ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche, compresi quelli con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

- 4. Il documento programmatico di bilancio spiega il modo in cui il progetto di bilancio per l'anno successivo assicura l'osservanza del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 o, se del caso, spiega eventuali deviazioni da tale percorso.

Per gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, il documento programmatico di bilancio spiega il modo in cui il progetto di bilancio per l'anno successivo assicura l'osservanza del percorso correttivo di spesa netta.

5. Il contenuto del documento programmatico di bilancio è specificato in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.";

7) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato entro una settimana dalla presentazione del documento programmatico di bilancio, la Commissione riscontri un'inosservanza particolarmente grave di tale documento rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 o al percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi istituita a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, a seconda dei casi, essa adotta il proprio parere entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione chiede che sia presentato un documento programmatico di bilancio riveduto quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. La richiesta della Commissione dev'essere motivata e resa pubblica.

In caso di documento programmatico di bilancio riveduto presentato a norma del primo comma del presente paragrafo si applica l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

La Commissione adotta un nuovo parere sul documento programmatico di bilancio riveduto quanto prima e comunque entro tre settimane dalla presentazione di tale documento.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione procede a una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro, sulla base delle prospettive di bilancio nazionali e delle relative interazioni in tutta la zona, fondate sulle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione.

Nella sua valutazione globale, la Commissione delinea, ove appropriato, misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio a livello della zona euro.

La valutazione globale è resa pubblica e tenuta in considerazione nelle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione.";

8) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, ex ante e tempestivamente, una relazione in merito ai loro piani di emissione di debito nazionale.";

9) l'articolo 9 è soppresso;

10) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

1. Quando il Consiglio adotta raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, tale Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione relazioni di follow-up sul seguito effettivo. Tali relazioni sono trasmesse ogni sei mesi a decorrere dalla presentazione della prima relazione circa il seguito effettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il contenuto di tali relazioni di follow-up sul seguito effettivo è specificato all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97.
2. Quando il Consiglio rivolge un'intimazione allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, tale Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione relazioni di follow-up sul seguito effettivo. Tali relazioni sono trasmesse ogni trimestre a decorrere dalla presentazione della prima relazione circa il seguito effettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 e fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il contenuto di tali relazioni di follow-up sul seguito effettivo è stabilito all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

3. Le relazioni sul seguito effettivo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere incluse nella relazione annuale sui progressi compiuti quale definita all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2024/1263 e nel documento programmatico di bilancio, ove possibile.
 4. Nel valutare se lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo a una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o a una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione basa la sua valutazione, tra l'altro, sulle relazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
 5. Se lo ritiene necessario ai fini della sorveglianza di bilancio, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni supplementari.
 6. Le relazioni previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del monitoraggio periodico, effettuato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97, del seguito effettivo dato dallo Stato membro interessato alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o alle decisioni di intimazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE per correggere il disavanzo eccessivo.";
- 11) gli articoli 11 e 12 sono soppressi;

- 12) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

*Coerenza con il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico non sono soggetti agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento.

* Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/472/oj>).";

- 13) l'articolo 14 è soppresso;

- 14) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione adottati conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui sono stati resi pubblici;"

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli atti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 126, paragrafi 8 e 11, TFUE.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro destinatario di atti del Consiglio di cui al paragrafo 1, lettera d), la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.";

15) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Relazione

1. Entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta di modifica dello stesso.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:
 - a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
 - b) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;

- c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

16) l'articolo 17 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., ...

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente
